Num. 14

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 15 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	56	30	16
» Roma (franco ai confini) . . . . »	50	26	14

TORINO, Lunedì 16 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
14 gennaio	727,54	723,20	723,42	+ 3,0	+ 6,4	+ 9,4	+ 1,8	+ 5,4	+ 5,6	+ 1,2	F.N.E.	O.S.O.	F.N.E.	Coperto nebbioso	Nuv. squarc	Annuvolato
15 »	724,50	723,18	722,68	+ 5,2	+ 8,2	+ 8,0	+ 7,5	+ 9,2	+ 7,8	+ 1,4	O.	N.O.	O.	Nuv. sparse	Sereno con vap.	Quasi Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 15 GENNAIO 1865

Il N. 2093 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione Consolare conchiusa tra l'Italia ed il Perù e sottoscritta in Torino addì tre del mese di maggio dell'anno mille ottocento sessantatre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 28 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. La Marmora.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Una Convenzione Consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia ed il Perù e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta in Torino addì tre del mese di maggio del corrente anno mille ottocento sessantatrè,

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia ed il Supremo Governo del Perù hanno deciso di conchiudere una Convenzione Consolare, che chiaramente determini i diritti, le immunità, i privilegi e gli obblighi rispettivi degli agenti consolari nei due Stati;

Per tale oggetto hanno nominato a loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor professore Cristoforo Negri, commendatore del suo ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale dell'ordine del Sole e del Leone di Persia, commendatore degli ordini del Cristo di Portogallo e d'Isabella la Cattolica di Spagna, e di altri ordini stranieri, membro di parecchie Accademie scientifiche, suo Console Generale di 1.a classe, reggente la divisione dei Consolati e del Commercio nel Ministero degli Affari Esteri;

Ed il Supremo Governo della Repubblica del Perù, il signor dottore Don Luigi Mésones, suo Incaricato di Affari in Italia;

I quali, dopo che ebbero presentato i loro pieni poteri, che trovarono in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:

Art. 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di nominare e mantenere consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari nelle città, borghi, porti ed in ogni località dell'altro Stato ove sia consentita la residenza dei detti funzionari.

Art. 2. Gli impiegati consolari non entreranno in esercizio delle loro funzioni se non quando abbiano ottenuto dal Governo dello Stato, nel quale devono risiedere, l'*exequatur* alla patente o nomina, secondo l'uso delle rispettive nazioni.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di negare l'*exequatur* alle patenti, lettere di provvisione, o nomine consolari, come pure di ritirare l'*exequatur* accordato. Esse però convengono che in quest'ultimo caso si manifesteranno i motivi di siffatta misura.

Art. 3. Gli agenti diplomatici, consoli generali e consoli dei due Stati potranno altresì nominare vice-consoli, delegati od agenti consolari nelle località del loro distretto giurisdizionale, quando loro sia stata regolarmente concessa tale facoltà.

Queste due classi d'impiegati non eserciteranno le loro funzioni prima di essere riconosciuti dal Governo locale.

Art. 4. Il Supremo Governo della Repubblica del Perù, e S. M. il Re d'Italia convengono che i consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari, ed altresì i rispettivi segretari, cancellieri o vice cancellieri, abbiano a godere delle immunità ed esenzioni inerenti alla loro carica, ed indispensabili alla loro completa indipendenza dalle autorità locali.

Art. 5. Le Parti contraenti convengono inoltre che i funzionari consolari, non sudditi dello Stato in cui risiedono, siano esenti dall'obbligo degli alloggi militari, e dal pagamento delle contribuzioni di guerra, contribuzioni dirette, personali o mobiliari, imposte a favore dello Stato medesimo, dei comuni o dei municipi. Ma pel loro commercio particolare, la loro industria od i loro beni immobili, ed in tutto ciò che non si riferisca direttamente od indirettamente all'esercizio delle funzioni consolari, essi sono soggetti ai pesi ed alle imposizioni del paese di loro residenza.

I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari godranno egualmente dell'immunità personale, eccettuati i casi relativi a fatti od atti, che la legislazione dei due paesi qualifica crimini o delitti gravi inducenti pena corporale.

Art. 6. Gli agenti consolari potranno inalberare la bandiera dei loro Stati nei giorni di pubblica solennità, o di feste religiose o nazionali, quando però non esista nel medesimo luogo una Legazione del loro paese.

Essi hanno pure la facoltà di collocare sulla porta delle loro case lo stemma della Nazione a cui appartengono con questa leggenda: *Consolato d'Italia — Consolato del Perù.*

Tali prerogative hanno per solo scopo di designare il sito del Consolato ai marinai ed ai nazionali, ma non danno giammai fondamento ad immunità di asilo.

Art. 7. I consoli generali, consoli, vice consoli, delegati od agenti consolari, ed i loro segretari e cancellieri, non saranno tenuti a deporre quali testimoni innanzi a giudici di prima istanza.

Se saranno necessarie in processo le deposizioni giudiziali di quegli agenti, si indicheranno loro in iscritto il giorno e l'ora, in cui i giudici abbiano a recarsi personalmente ad assumerle a domicilio.

Quando poi le Corti od i Tribunali superiori di giustizia debbano ricevere nel loro ufficio quelle deposizioni, i funzionari consolari deporranno nella sala dell'udienza e vi occuperanno un seggio distinto.

Art. 8. Gli archivi consolari sono inviolabili e le locali autorità in nessun caso e sotto verun pretesto non potranno visitarli, nè esaminare od impossessarsi dei libri, carte o documenti che contengono.

Questi documenti devono essere intieramente separati dai libri o carte relative al commercio od industria che si esercitasse dagli impiegati consolari.

Art. 9. In caso di morte, assenza od impedimento dei consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari, i cancellieri, vice-cancellieri e segretari, anteriormente presentati alle autorità locali, eserciteranno le funzioni del Consolato *ad interim*, ma di pien diritto, secondo la qualità dell'ufficio che rappresentano.

Le autorità locali saranno tenute a prestar loro appoggio e protezione, ed a mantenerli, durante il tempo della loro gestione provvisoria, nel godimento dei diritti, privilegi ed immunità, che, in virtù della presente Convenzione, si concedono ai consoli e vice-consoli.

Art. 10. Morendo un agente consolare, senza che lasci un sostituito od altro incaricato dell'archivio, la competente autorità locale apporrà i sigilli alle carte, libri e documenti del Consolato, ma si asterrà dal leggerne od esaminarne le note o gli appunti.

Questa operazione si farà in presenza di due concittadini del defunto, ed in difetto, di due sudditi scelti fra i notabili del luogo, dandosi, ove sia possibile, la preferenza ad alcun console di altra amica Potenza.

All'atto della consegna dell'archivio al nuovo impiegato consolare, si toglieranno i sigilli in presenza delle suaccennate persone, se ancor sono in paese.

Art. 11. Spetta ai consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari di proteggere il commercio dei nazionali. Loro compete di reclamare alle autorità del distretto in cui risiedono contro le infrazioni dei trattati o convenzioni vigenti fra i due paesi, di difendere le ragioni e gli interessi dei nazionali, e di appoggiarne le fondate domande o querele.

In caso d'urgenza, ed in mancanza od assenza degli agenti diplomatici della nazione a cui appartengono i consoli, questi potranno dirigere rimostranze al supremo Governo dello Stato, nel quale dimorano, per denegata giustizia, od abusi delle autorità locali a danno dei nazionali.

Art. 12. I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari d'Italia nel Perù, e del Perù in Italia, avranno facoltà di assumere nel Consolato, al domicilio delle parti od a bordo dei legni nazionali, le dichiarazioni dei capitani, marinai, passeggeri, negozianti, e di qualsiasi altro suddito dello Stato che rappresentano.

Essi riceveranno pure i contratti, testamenti ed altri atti notarili relativi ai loro connazionali; ma quando alcuno di tali atti abbia per oggetto di costituire ipoteca, si osserveranno le leggi speciali dei due Stati.

Gli agenti stessi sono pure autorizzati al rogito delle convenzioni stipulate dai loro nazionali con altre persone del distretto consolare, ed anche di quelle seguite esclusivamente fra cittadini del paese di loro residenza, quando però le medesime si riferiscano a beni situati nel territorio della nazione dei consoli stessi o ad affari che vi si debbano trattare.

I certificati od attestazioni di questi atti o documenti, debitamente legalizzati dai suddetti agenti e muniti del sigillo del Consolato, faranno fede in giudizio e fuori, ed avranno valore legale tanto in Italia che nel Perù, se quei documenti vennero stesi conforme alle leggi dello Stato a cui i consoli appartengono, e se furono adempiute le formalità del sigillo e registro e le altre condizioni richieste nel paese ove debbono valere.

Avranno altresì forza e valore legale in Italia e nel Perù le traduzioni, gli estratti o le legalizzazioni, fatte dagli agenti consolari, di qualsivoglia documento che proceda dai funzionari o dalle autorità degli Stati rispettivi.

Art. 13. Ogni lodo o decisione, pronunziata dai consoli d'Italia nel Perù, o da quelli del Perù in Italia in qualità di giudici arbitri in vertenze meramente mercantili dei nazionali, avrà valore legale in entrambi gli Stati.

Art. 14. Quando un suddito di una delle Alte Parti contraenti muoia nel territorio dell'altra, le locali autorità dovranno darne immediato avviso ai rispettivi consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari che risiedono nel distretto.

Questi funzionari avranno lo stesso obbligo verso le autorità locali qualora pei primi abbiano avuto notizia del decesso.

Se un italiano nel Perù, od un peruviano in Italia sarà morto senza aver nominato eredi od esecutori testamentari, o gli eredi od esecutori testamentari siano assenti, sconosciuti od incapaci, i consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari eseguiranno quanto segue:

1. Apporranno i sigilli del Consolato a tutti i beni mobili e carte del defunto dando avviso d'ufficio od a richiesta degli interessati alla competente autorità giudiziale, perchè questa, se lo desidera, intervenga all'atto e possa incrociare i propri sigilli, nel qual caso i sigilli non si toglieranno se non di comune accordo.

Nondimeno se, dopo essere debitamente prevenuta l'autorità giudiziale, trascorrano quarantott'ore senza che la stessa autorità siasi presentata, il console potrà procedere da solo a dissuggellare;

2. Compileranno l'inventario di tutti i beni, effetti e valori appartenenti al defunto, eseguendo quest'operazione in presenza dell'autorità locale, se essa vorrà intervenire;

3. Procederanno, secondo l'uso del paese, alla vendita dei beni mobili o frutti esposti a deperimento o deteriorazione;

4. Pubblicheranno la notizia della morte in uno dei giornali del distretto, o delle capitali delle due nazioni.

Non consegneranno però l'eredità ed i frutti della stessa agli eredi legittimi od ai loro mandatari sino a che non siano pagati tutti i debiti contratti dal defunto nello stesso paese, o che siano trascorsi sei mesi dal giorno della morte, senza che siasi elevato reclamo in ordine all'asse ereditario;

5. Amministreranno e liquideranno le sostanze ereditarie o nomineranno sotto la propria responsabilità un curatore che le amministri e liquidi.

Le autorità locali non potranno intervenire in queste operazioni, a meno che alcun suddito del paese abbia ragioni a far valere contro la massa ereditaria, e ne risultino reclami contenziosi da risolversi dai Tribunali locali. In questo caso i consoli interverranno come rappresentanti l'eredità, conservando il diritto di amministrarla, ma non provvederanno alla liquidazione se non dopo emanata la sentenza, o seguìto il componimento delle parti.

Art. 15. Se accadesse la morte di alcun suddito italiano o peruviano in una località ove non esista console della sua nazione, la competente autorità locale procederà alla compilazione dell'inventario ed alla liquidazione delle sostanze od effetti ereditari a tenore delle leggi del paese. Sarà però tenuta a dar conto di tali operazioni entro il più breve termine possibile alla rispettiva Legazione, se vi è, od al Consolato o Vice-Consolato più vicino al luogo in cui morì la persona senza testamento.

Se l'agente diplomatico o consolare surriferiti si presentassero personalmente, od inviassero un mandatario in debita forma, la locale autorità nel consegnare l'asse ereditario, la cui amministrazione e liquidazione compete di diritto a quei funzionari, darà conto della gestione tenuta.

Art. 16. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari d'Italia nel Perù e del Perù in Italia, potranno andare personalmente, o mandare rappresentanti a bordo dei legni delle loro rispettive nazioni, quando v'abbia necessità d'interrogare i capitani o marinai, esaminare i registri del legno, e ricevere deposizioni relative al viaggio; potranno altresì redigere i manifesti, agevolare la spedizione delle navi ed accompagnare i capitani od uffiziali ai Tribunali di giustizia, od Amministrazioni di dogana, per servir loro di interprete e proteggere i loro interessi.

Art. 17. Circa la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento dei legni ed il trasporto e sicurezza delle merci ed effetti si osserveranno le leggi, statuti e regolamenti locali.

I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari conosceranno esclusivamente della disciplina o polizia interna dei legni mercantili delle loro rispettive nazioni, e decideranno le controversie o differenze esistenti tra i capitani od ufficiali ed i marinai, specialmente quando si riferiscano ai loro contratti od al pagamento dei salari.

Le autorità locali non potranno intervenire, tranne che occorrano a bordo dei legni suaccennati disordini che turbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o sia implicata in quelle controversie alcuna persona del luogo, o non appartenente all'equipaggio.

Negli altri casi le autorità locali si limiteranno ad appoggiare efficacemente gli agenti consolari, ove siano richieste, per arresto o detenzione in carcere di qualche individuo dell'equipaggio.

Art. 18. I consoli generali, consoli, vice-consoli, delegati od agenti consolari potranno prendere ed inviare a bordo, od al loro paese, i marinai e le altre persone comprese sotto alcuna denominazione nell'equipaggio, che disertino dai legni mercantili o da guerra degli Stati rispettivi.

A tale oggetto essi dovranno rivolgersi in iscritto alle autorità locali, e presentare i registri del bastimento ed il ruolo dell'equipaggio.

Se già fosse partito il legno a cui appartenevano i disertori, basterà produrre copia autentica di quei documenti.

Le autorità locali dovranno prestare assistenza od aiuto agli impiegati consolari per l'arresto e la custodia dei disertori nelle pubbliche carceri o nei pontoni, ma gli agenti rifonderanno le spese.

E per evitare controversie, le Parti contraenti convengono che la quota esigibile per la detenzione dei disertori non ecceda i due franchi e mezzo al giorno in Italia, ed i quattro reali nel Perù.

L'arresto del disertore non potrà durare più di tre mesi, spirati i quali, e previo opportuno avviso al console, da farsi tre giorni prima, sarà posto in libertà, nè potrà essere nuovamente arrestato per la stessa causa.

Nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun altro reato nello stesso territorio, l'autorità locale potrà differire la liberazione fino alla prolazione ed esecuzione della sentenza.

Le Alte Parti contraenti convengono che rimangano eccettuati dalle stipulazioni contenute nel presente articolo i marinai e gli altri individui appartenenti al legno che siano sudditi del paese ove segue la diserzione.

Art. 19. Quando tra i naviganti ed armatori od assicuratori non esista accordo speciale circa le avarie sofferte dai legni italiani o peruviani, sia in alto mare, sia dirigendosi ad alcun porto dei due Stati, i consoli generali, consoli, vice consoli, delegati od agenti consolari, conosceranno delle predette avarie, se interessano unicamente i loro rispettivi nazionali.

Se invece fossero interessati in quelle avarie sudditi dello Stato in cui risiedono i funzionari consolari, o sudditi di una terza Potenza, conosceranno di esse le autorità locali, tranne che tutte le parti si accordino o transigano amichevolmente.

Art. 20. Se alcun legno del Governo o di sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti investa o naufraghi sulla costa dell'altra, le autorità locali ne daranno tosto avviso al console generale, console, vice-console od agente consolare residente nel distretto, ed in mancanza di essi al console generale, console, vice-console o delegato più vicino al luogo in cui avvenne il fatto.

Tutte le operazioni relative al salvataggio dei legni italiani naufragati ed avariati nelle acque territoriali del Perù saranno dirette dai consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari d'Italia; e le operazioni riflettenti il salvataggio delle navi peruviane che fossero naufragate od avariate nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai consoli generali, consoli, vice-consoli o delegati consolari del Perù.

Le autorità locali non potranno ingerirsi se non per agevolare ai rispettivi agenti consolari la cooperazione di cui abbisognassero per mantenere l'ordine, per proteggere le ragioni e gl'interessi degl'individui che presero parte alle operazioni del ricupero, e che non appartenessero alla ciurma, e per assicurare l'esecuzione delle disposizioni relative all'introduzione ed al trasporto delle merci salvate.

In difetto od in assenza dei rispettivi consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari, le autorità locali prenderanno le misure necessarie alla protezione dei naufraghi ed alla conservazione delle merci od effetti salvati.

Le Alte Parti contraenti convengono che le merci e gli effetti salvati non abbiano ad assoggettarsi a diritti di dogana, a meno che si destinino al consumo interno.

In caso di dubbio in ordine alla nazionalità dei legni naufragati, le disposizioni accennate in questo articolo saranno di mera competenza delle autorità locali.

Art. 21. I consoli generali, consoli, vice consoli, delegati od agenti consolari, come pure i cancellieri, vice-cancellieri, segretari ed applicati rispettivi godranno nel Perù ed in Italia di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi che furono o saranno accordati agli agenti di egual classe della nazione più favorita.

Art. 22. La presente Convenzione avrà vigore e forza obbligatoria durante dieci anni a computarsi dal giorno dello scambio delle ratifiche. Ma se un anno prima dello spirare di questo termine nessuna delle Alte Parti contraenti avrà denunziato uffizialmente all'altra la cessazione della Convenzione, essa continuerà in vigore finchè non sia trascorso un anno a computare dal dì in cui segua tale dichiarazione.

Art. 23. Questa Convenzione sarà ratificata da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il Presidente della Repubblica del Perù coll'approvazione del Congresso. Le ratifiche saranno scambiate nella città di Lima nel termine di un anno ed anche prima, se sarà possibile.

In fede del che i due plenipotenziari firmarono e sigillarono coi loro sigilli particolari la presente Convenzione estesa in doppio originale.

Fatta in Torino il giorno tre del mese di maggio dell'anno di grazia mille ottocento sessantatrè.

(*L. S.*) Cristoforo Negri.

(*L. S.*) Luigi Mésones.

Noi avendo veduto ed esaminato la Convenzione Consolare qui sovrascritta, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente.

In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro R. Sigillo.

Dato in Torino addì ventiquattro del mese di maggio l'anno del Signore mille ottocento sessantatrè e del Regno Nostro il decimoquinto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re

Il Ministro segr. di Stato per gli Affari Esteri

Visconti Venosta.

Il N. 2130 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Legge 27 ottobre 1860, n. 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nell'Emilia le leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione del Cedice di procedura civile, e della Legge sull'ordinamento giudiziario;

Visti gli articoli 1 e 4 del R. Decreto 5 dicembre 1860, num. 4462, coi quali mandandosi pubblicare nelle suddette Provincie la Legge sulla professione di Procuratore del 17 aprile 1859, n. 3368, si fissò al 1.o gennaio 1863 il termine ai Procuratori esercenti per prestare la prescritta malleveria;

Visti i Decreti 31 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria ed il R. Decreto 16 genn. 1861, n. 4587, coi quali le disposizioni sovrariferite della Legge 27 ottobre 1860, n. 4380, e del Decreto 5 dicembre stesso anno, n. 4462, furono estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria;

Visto il R. Decreto 14 dicembre 1862, n. 1027, col quale il termine fissato ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria fu prorogato a tutto il mese di giugno 1863;

Visto l'altro R. Decreto 21 giugno 1863, n. 1322, col quale il termine assegnato ai Procuratori esercenti nelle Provincie anzidette per prestare la malleveria fu protratto a tutto l'anno 1864;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 4 del R. Decreto 5 dicembre 1860, n. 4462, e prorogato coi RR. Decreti 14 dicembre 1862, n. 1027, e 21 giugno 1863, n. 1322, ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria, è nuovamente prorogato a tutto il 1865 a partire dal dì 1.o gennaio corrente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 11 gennaio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. Vacca.

Il N. 2095 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dal Regio Nostro Decreto del 9 giugno 1861;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Sotto-Divisione Militare territoriale di Pavia è sciolta.

Art. 2. I Comandi di Circondario di Pavia, Abbiategrasso e Lodi, già dipendenti dalla ora detta Sotto-Divisione Militare, passeranno sotto la dipendenza della Divisione Militare territoriale di Milano.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. Petitti.

Il N. 2097 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto delli 30 settembre 1863, che provvede all'ordinamento del Corpo dei Militi a cavallo nelle Provincie Siciliane;

Considerando che nella Provincia di Palermo non si sarebbero potute attuare le disposizioni portate dal Capo V del Regolamento annesso al precitato Regio Decreto, e che quindi sarebbe urgente di procedere allo scioglimento di quelle Sezioni Circondariali dei Militi a cavallo;

Ritenuto che intanto il relativo servizio della Sicurezza Pubblica può essere affidato all'Arma dei Reali Carabinieri, sì e come è prescritto dalla sua istituzione;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono sciolte le attuali cinque Sezioni Circondariali dei Militi a cavallo della Provincia di Palermo.

Art. 2. Colla data del 1.o gennaio 1865 cesserà la decorrenza degli stipendi a favore degli individui componenti dette Sezioni; si procederà alla liquidazione dei conti d'amministrazione, e verrà sistemata la incorsa responsabilità pei danni e furti.

Art. 3. L'ammontare dei compensi, che il Nostro Ministro dell'Interno trovasse equo accordare in dipendenza e per gli effetti del predetto scioglimento, sarà prelevato dai fondi collocati nel Bilancio del Ministero dell'Interno - esercizio 1865 - al Capitolo relativo alle *Guardie a cavallo nelle Provincie Siciliane.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 24 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita una Commissione per l'ordinamento e l'invio dei prodotti italiani all'Esposizione internazionale che avrà luogo in Dublino nel prossimo anno 1865.

Art. 2. La Commissione anzidetta è composta come segue:

Matteucci comm. prof. Carlo, senatore del Regno, Presidente;

Arodino cav. avv. Pio, consigliere del Municipio di Torino, Vice-Presidente;

Curioni comm. Giulio, segretario dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti;

Devincenzi comm. Giuseppe, deputato al Parlamento, direttore del R. Museo Industriale;

Elliot onorevole Enrico Giorgio, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. la Regina della Gran Bretagna e d'Irlanda presso la Nostra Corte;

Manha comm. prof. Giovanni, senatore del Regno;

Rey cav. Luigi, consigliere del Municipio di Torino;

Tasca cav. dott. Gio. Battista, presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino.

L'Ingegnere cav. Guglielmo Iervis funzionerà da segretario della Commissione.

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 28 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Torelli.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 27 novembre 1864:

Belloni Pietro, vice-giudice del mandamento di Rieti, è dispensato da tale servizio in seguito a sua domanda;

Nicoletti-Simeoni Benedetto, laureato in legge, è incaricato delle funzioni di vice-giudice del mandamento di Rieti.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con Regio Decreto del 18 dicembre 1864:

Salemi-Pace Giuseppe, sost. avv. dei poveri presso la Corte d'appello di Palermo, è dispensato dal servizio in seguito a sua domanda.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con Regio Decreto del 24 dicembre 1864:

Corsi Giuseppe Modesto, laureato in legge sost. segr. della giudicatura di mandamento in Almese, nominato sost. segr. della procura generale del Re presso la Corte d'appello di Casale.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 18, 21, 24 e 28 dicembre 1864:

18 dicembre

Belfiore Francesco, vice-presidente del tribunale di Catanzaro, tramutato a Benevento;

Balassone Raffaele, giudice nel tribunale di Isernia, id. in Lecce;

Leffr-d'Savino, id. di Lecce, id. in Isernia;

Tulello Pasquale, id. di Palmi, id. in Monteleone;

Gilliberti Enrico, giudice mandamentale in Cassino, nominato giudice nel tribunale di Lagonegro;

Cosciaro Giuseppe, id. di Laureana di Borello, tramutato in Palmi;

De Simone Achille, id. di Pico, id. in Roccasecca;

De Lizza Filippo, id. di Camerota, id. in Rionero in Volture;

Coriglione Nicola, id. di Pescopagano, id. in Camerota;

Cutinel Giuseppe, id. di San Marco in Lamis, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi sei.

21 detto

Mazzara Francesco, giudice mandamentale in Gaeta, tramutato in Cassino;

Farina Alfonso, id. in Pontecorvo (Cassino), id. in Gaeta;

Cosciani Carlo, id. sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, reintegrato e destinato in Pontecorvo;

Calabrese Francesco, licenziato in legge, nominato vice-giudice del mandamento di Barletta Trani.

24 detto

Barone Giacomo, giudice mandamentale in aspettativa, richiamato all'attività di servizio e destinato in Laureana di Borello (Palmi);

Staffa Eugenio, id., id. in Contursi (Salerno);

Terrachini Luigi, già aggiunto cancelliere alla cessata giudicatura di Poviglio (Reggio) ora vice giudice mandamentale a Novellara (Reggio Emilia), nominato giudice mandamentale a Pescopagano (Melfi);

Pini Andrea, già alunno alla cessata procura ducale presso il tribunale di Modena, ora vice-giudice mandamentale a Reggio Campagna, id. a San Chirico Raparo (Lagonegro);

Tinti Cesare, già alunno presso la cessata giudicatura criminale in Modena ora vice-giudice del mandamento di Nonantola (Modena), id. a Monterosso Calabro (Monteleone).

28 detto

Rainieri Raffaele, supplente al giudice del mandamento della sezione Chiaia in Napoli, dispensato da tale ufficio in seguito a sua domanda;

Calia Teodoro, supplente al giudice della sezione San Carlo all'Arena Napoli, tramutato nella stessa qualità alla sezione Chiaia in Napoli;

Della Rocca Giovanni, laureato in legge, nominato supplente al giudice del mandamento della sezione San Carlo all'Arena in Napoli;

Giovine Alfonso, licenziato in legge, nominato supplente al giudice del mandamento di Ostuni (Lecce).

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. DD. del 18 dicembre 1864:

Pisani Vincenzo, sostituito cancelliere in Roccadaspide, collocato a riposo dietro sua domanda;

Cosentino Giuseppe, esaminato ed approvato, nominato sostituito cancelliere in Mileto;

Creazzo Federico, già sostituito cancelliere in Bova, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, riammesso al servizio e destinato in Cinquefrondi.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. DD. del 24 e 28 dicembre 1864:

24 dicembre

Ponzano Pietro, sostituito segretario alla Corte d'appello in Casale, tramutato in quella di Torino;

Ercole Pietro Paolo, sostituito segretario del tribunale del circondario di Torino, nominato sostituito segretario presso la Corte d'appello di Casale;

Pozzo Epaminonda, notaio, sostituito segretario in soprannumero al tribunale di circondario in Torino, temporariamente destinato a servire nella segreteria della Corte d'appello di questa città, nominato sostituito segretario del tribunale medesimo;

Canonero Francesco, sostituito segretario in soprannumero presso la giudicatura del mandamento di Savona da oltre un biennio, nominato sostituito segretario soprannumerario del tribunale di circondario nella medesima città.

28 detto

Mazzè Cesare, candidato notaio, nominato sostituito segretario in soprannumero presso la giudicatura del sestiere S. Vincenzo in Genova.

Con Reale Decreto delli 31 dicembre ultimo il medico aggiunto nel Corpo Sanitario militare dottore Frescura Giuseppe, venne dispensato dal servizio dietro sua domanda, ed il farmacista aggiunto Fattore Francesco, venne collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con Decreti 24, 28 e 31 passato dicembre S. M. si è degnata di nominare nell'Ordine equestre Mauriziano:

Sulla proposta del Ministro per le Finanze,

Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone

Il commendatore Giuseppe Colonna dei Principi di Stigliano, direttore del Banco di Napoli;

Grand' Uffiziale

Il commendatore Antonio Beretta, sindaco del comune di Milano, senatore del Regno.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone

Il senatore del Regno Carlo Cadorna;

Grand' Uffiziale

Il commendatore Carlo Pinchia, consigliere di Stato;

Commendatore

Il marchese Luigi Gropallo, sindaco di Genova;

Uffiziale

Sazia cav. avv. Felice, consigliere delegato;

Cavalieri

Carrone di S. Tommaso march. Gerardo, membro della Deputazione provinciale di Torino;

Gasparini professore Luigi, direttore dell'Asilo infantile di Chiari;

Girelli dottore Francesco, direttore dello spedale di Brescia;

Rodolfi dottor Rodolfo, medico primario dello spedale di Brescia;

Ballardini dottor Ludovico, vice-conservatore del vaccino in Brescia;

Colletta Carlo, consigliere provinciale di Napoli;

Ciearelli avv. Pasquale, id. ivi;

Moro avv. Pietro, id. di Alessandria;

Guarneri dott. G. B., id. di Brescia;

Spinola marchese Igino, sindaco di Molassano;

Dongo marchese Carlo, sindaco di S. Martino d'Albaro e deputato provinciale;

Verga avv. Felice, ispettore capo di Questura;

Gola dottor Domenico, direttore dell'ospedale delle Fatebenesorelle in Milano;

Leonesio dottor Angelo, direttore dell'ospizio di S. Caterina ivi;

Teobaldi teologo Camillo;

Cortese architetto Giuseppe;

Roselli notaio Paolo.

Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri,

Ufficiali

Gravier cav. avv. Paolo Camillo, capo di divisione di 2.a classe nel Ministero degli Affari Esteri;

Trossi cav. Giuseppe, capo di sezione id.;

Salvini cav. Luigi, id. id.;

Blanc cav. avvocato Alberto, segretario di legazione di 1.a classe;

Cavaliere

Arnaud di Chateauneuf cav. avv. Felice, capo di sezione nello stesso Ministero.

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Ufficiale

Longu cav. Gio. Battista, avvocato fiscale militare;

Cavaliere

Bagni Carlo da Ferrara.

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici,

Cavalieri

Curlo-Spinola cav. Giacomo, sotto-prefetto, capo di sezione in quel Ministero;

Bellone Bartolomeo, capo sezione ivi;

Zecca Alessandro, ingegnere capo di 1.a cl. nel Genio civile;

Pascale Vincenzo, id. id.;

Amato Gabriele, id. id.;

Ventimiglia Benedetto, id. id.;

Zeno Apostolo, ingegnere capo di 2.a cl.;

Correnti Annibale, id. id.;

Florio Gio. Battista, id. id.

Con Decreti 11 e 21 passato dicembre S. M. si è degnata di nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Commendatori

Rattazzi cav. Giacomo, condirettore gener. del Debito Pubblico e direttore gen. dell'Amministr. della Cassa ecclesiastica;

Maurigi march. Giovanni, avv. generale alla Corte di Cassazione in Palermo;

Galleani d'Agliano conte di Caravonica cav. Nicola, consigliere alla Corte di Cassazione in Milano;

Camerano cav. Giuseppe, consigliere ivi;

Joannini Ceva di S. Michele cav. Cesare, sost. procuratore generale alla Corte di Cassazione in Milano;

Cavalieri

Capone Filippo, cons. alla Corte d'appello di Napoli;

Severini Giuseppe Nicola, id. id.;

Benucci avv. Francesco, id. di Bologna;

Martorelli avv. Camillo Cesare, id. di Casale;

De Martini Domenico, id. in Aquila;

Positano Rocco, id. di Napoli, sezione in Potenza;

De Pasquale avv. Gaetano, id. di Catania;

Spadari Pasquale, id. di Catanzaro;

Bonelli Domenico, sost. proc. gen. alla Corte d'appello di Napoli, sezione in Potenza;

Marini Giuseppe, id. di Catanzaro;

Tommasini Giovanni, id. di Parma;

Pico avv. Eugenio, segret. di sezione della Corte di Cassazione in Milano;

Nicelli Carlo, presidente del tribunale del circondario di Pontremoli;

Sacchi Pietro, procuratore del Re al trib. circondariale di Parma;

Cirino sacerdote Giovanni, giudice nella prima curia delle appellazioni in Palermo;

Gabrielli sacerdote Pier Domenico, commesso presso la sopra intendenza generale degli archivi in Toscana;

Bivona sacerdote canonico Pietro, di Menfi;

Nistico avv. Antonio, di Napoli;

Lan avv. Giulio.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino 13 Gennaio

MINISTERO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO.

Circolare alle Camere di Commercio ed Arti del Regno sui risultamenti pratici della convenzione di navigazione e commercio colla Francia.

Torino, 10 gennaio 1865.

Sta per compiere l'anno dal dì che andarono in vigore il trattato di commercio e la convenzione di navigazione conchiusi tra l'Italia e la Francia, estesi ormai, quanto ai loro effetti tariffali, a quasi tutte le Nazioni colle quali il Regno italiano mantiene relazioni commerciali di qualche importanza.

Il periodo d'un anno è troppo breve perchè si possano studiare seriamente i definitivi e reali risultati di quelle convenzioni, specialmente quando le prescrizioni dei nuovi trattati non trovansi tutte per anco applicate; quando le industrie ed i commerci sono gravemente conturbati da una prolungata crisi monetaria, che afflisse quasi tutta Europa; quando per una serie di riforme economiche all'interno non possono a meno di avverarsi spostamenti d'interessi, trasformazioni d'industrie, riorganizzazioni d'importanti stabilimenti; quando per effetto della notevole serie di pubbliche opere particolarmente ferroviarie, mutansi di giorno in giorno le condizioni degli sbocchi commerciali, si accorciano le distanze, si pongono in rapporti di commercio popoli per lo passato segregati e divisi, creansi nuovi centri di produzione e nuovi mercati, s'imprime alle naturali ricchezze latenti uno svolgimento non mai avverato per lo innanzi.

Dietro tali premesse io non verrò certamente a chiedere alle Camere di commercio di farmi una relazione, che sarebbe prematura, sui risultamenti delle suddette convenzioni; ma intendo colla presente di chiamare la loro particolare attenzione sulla convenienza di raccogliere fin d'ora e studiare praticamente i vari fatti, che possono avere più o meno diretto rapporto colle tariffe e discipline in esse stabilite, sull'influenza che esercitano sul traffico o sulla produzione locale, sulla incompatibilità e sugli inconvenienti più o meno transitorii che possano per avventura manifestarsi in conseguenza dell'applicazione delle tariffe convenzionali in rispetto alle tariffe generali non ancora a quelle coordinate.

Questo studio, che vuole essere dedotto da elementi statistici successivamente raccolti e dall'accertamento dei fatti a misura che si presentano, io prego le Camere di commercio ed arti di voler predisporre e preparare onde poi siano esse in grado di farmene invio, allorquando ne verrà fatta richiesta da questo Ministero. Ho veduto con grande soddisfazione che talune questioni relative agli effetti delle prementovate convenzioni furono già trattate incidentalmente da alcune Camere di commercio nelle elaborate relazioni da esse presentate al Governo sulla condizione commerciale del perduto anno 1861, e delle quali ordinai l'inserzione nel *Bollettino Industriale*. Però simili particolari investigazioni non riescono sufficienti allo scopo che mi sono prefisso ed a cui è rivolta la presente mia preghiera, la quale non dubito troverà, come sempre, favore e simpatia nei benemeriti Consigli delle Camere di commercio ed arti italiane.

Il Ministro L. Torelli.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Si mettono al concorso:

Per l'Università di Napoli, le cattedre di *Anotomia patologica*, e di *Materia medica e Tossicologia*.

Per l'Università di Palermo, le cattedre di *Diritto penale*, e di *Anatomia patologica*.

Per l'Università di Pavia, le cattedre di *Diritto internazionale* e di *Anatomia umana*.

Per l'Università di Catania, le cattedre di *Diritto amministrativo* e di *Economia politica*.

Per l'Università di Messina, la cattedre di *Economia politica* e di *Anatomia umana*.

I concorsi si eseguiranno nelle Università nelle quali sono le Cattedre cui si vuole provvedere, meno per le Cattedre dell'Università di Catania, per le quali il concorso avrà luogo nell'Università di Messina.

Gli aspiranti ad alcuna delle suddette Cattedre, dovranno presentare al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 6 aprile prossimo venturo le loro domande in carta bollata, ed i loro titoli, notificando contemporaneamente la loro condizione, il loro domicilio e la Cattedra alla quale concorrono, e dichiarando esplicitamente se intendono concorrere *per titoli o per esame*, oppure *per le due forme* ad un tempo.

Torino, 3 dicembre 1864.

Il direttore capo della 3.a *Divisione*
Garneri.

I Direttori degli altri periodici sono pregati di riprodurre questo avviso.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso:

Alle cattedre di fisico-chimica dei Licei di Massa, di Fermo e di Potenza, da eseguirsi per la 1.a cattedra nella R. Università di Pisa, per la 2.a in quella di Bologna, e per la 3.a in quella di Napoli;

Alla cattedra di storia e geografia del Liceo di Cagliari, da eseguirsi nella Università stessa di Cagliari;

Alla cattedra di 5.a classe del Liceo ginnasiale di Maddaloni, da eseguirsi nella Università di Napoli;

Alle cattedre di 4.a classe del Liceo ginnasiale di Aquila, e del Ginnasio di Trapani, da eseguirsi per la prima nell'Università di Bologna, per la seconda in quella di Palermo;

A le cattedre di fisico-chimica e storia naturale delle scuole tecniche di Caltagirone, di Caltanissetta, Nicosia, Termini e Terranova, da eseguirsi nell'Università di Catania.

Gli aspiranti ad alcuna delle suddette cattedre dovranno trasmettere entro tutto il 10 di marzo p. v. al presidente della Giunta nella città ove ha luogo il concorso, la loro domanda di ammissione in carta bollata e i titoli con la fede di nascita, notificando la loro condizione, il loro domicilio, e dichiarando se intendano concorrere per titoli o per esame, oppure per le due forme di concorso ad un tempo.

Torino, 30 dicembre 1864.

Il Direttore Capo della 4.a *Divisione*
B. Rosei.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Occorrendo di provvedere nell'Università di Parma alla cattedra d'Igiene e Medicina Legale, s'invitano gli aspiranti a presentare al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 10 aprile prossimo le loro domande in carta bollata ed i loro titoli notificando ad un tempo la propria condizione e qualità.

Torino, 5 gennaio 1865.

Il Direttore-capo della 3° Divisione
Garneri.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Negli esami di laurea in Giurisprudenza datisi presso l'Università libera di Urbino in fine dell'anno scolastico ultimo, il sig. Torquato Lattanzi-Cerquetti ottenne pieni voti assoluti. Oltre a ciò la Commissione esaminatrice deliberò che del risultato di questo esame dovesse farsi onorevole menzione mediante annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno, a termini dell'art. 68 del Regolamento Universitario.

Torino, il 10 gennaio 1865.

Per il Ministro, Bianchi.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 16 GENNAIO 1865

S. M. il Re avendo ricevuto l'ufficiale notificazione della morte di S. A. la Principessa Elisabetta Alessandrina Costanza di Baden ha ordinato il lutto per giorni sette decorrendi da ieri mattina.

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

La Camera dei deputati nella tornata di sabato annullò in primo luogo l'elezione del signor Francesco Pirrone-Palladini a deputato del collegio di Cefalù; quindi continuò la discussione sollevata dalle interpellanze del deputato Mellana intorno all'appalto del dazio di consumo dovuto da molti Comuni, alla quale presero tuttavia parte i deputati La Porta, Boggio, Minghetti, Malenchini, Fiorenzi, Valerio, Marsico, Cavallini, Possenti, l'interpellante e i Ministri delle Finanze e dell'Interno. A chiudere tale interpellanza vennero proposti diversi ordini del giorno, fra i quali l'ordine del giorno puro e semplice, su cui si procedette al voto per appello nominale. Risultò dallo squittinio che la Camera non si trovava in numero per deliberare.

DIARIO

Il Re Federico Guglielmo ha aperto sabato la sessione legislativa della Dieta di Prussia. Il sommario che ci reca del discorso reale il telegramma che riferiamo qui sotto si restringe alle due capitalissime quistioni pendenti una federale e l'altra interna, vale a dire la quistione dei Ducati e quella dell'ordinamento dell'esercito. Intorno alla prima il testo varrà meglio del sommario a chiarire gl'intendimenti del Governo prussiano; quanto alla seconda le parole di S. M. sembrano chiare abbastanza. « Io desidero, disse il Re, la conciliazione nella controversia insorta fra il Governo e la seconda Camera della Dieta, e son risoluto di rispettare i dritti che la costituzione dà alla Rappresentanza del paese; ma se la Prussia vuol mantenere la sua indipendenza e il rango che le spetta fra le nazioni, deve anche volere che il suo Governo sia forte aiutandolo nell'ordinamento dell'esercito. » Ora è noto che da tre anni dura fra i due poteri questa controversia intorno al modo d'intendere l'ordinamento militare; che avvennero due scioglimenti della Camera dei deputati; e che ciononondimeno questa persevera ancora nella sua opposizione. Il Governo dichiara dunque di essere dal canto suo disposto a conciliazione e lascerà perciò in disparte alcune delle sue prime idee. Pensano alcuni che il Governo sia convinto di poter giungere ad un accordo colla Camera proponendole una legge sul contingente annuo; altri credono che terrebbe miglior via se presentasse addirittura alla Dieta del Regno la cifra finale dell'esercito sul piede di pace e che su di essa l'opposizione sarebbe molto probabilmente disposta di venire a più ragionevoli consigli.

La Commissione delle finanze presso la seconda Camera di Vienna adottò, presente il ministro delle finanze signor di Plener la seguente proposta del deputato conte Vrints: « La Commissione delle finanze inviti il Ministero a fare nei singoli bilanci riduzioni atte a diminuire il disavanzo e a fare opportune proposte alla Commissione medesima o ad accordarsi con essa prima che, secondo la decisione della Camera consegnata nell'indirizzo in risposta al discorso del Trono, la Commissione proceda essa medesima, nella discussione dei bisogni speciali di cadun ministero, a quelle riduzioni che sono inevitabili per ristabilire l'equilibrio nei bilanci dello Stato. » L'opportunità di questa proposta fu immantinente riconosciuta da tutti i partiti, i quali consentirono col signor Vrints quantunque mostrassero di non essere concordi ancora sulla cifra totale delle economie da farsi. Ma siccome il ministro non fece in quella congiuntura dichiarazione alcuna e si restrinse a riferire al Ministero la decisione della Commissione, questa, sopra proposta ancora del deputato Vrints, decise di comunicarla, siccome cosa d'alta importanza, al ministro per mezzo del presidente medesimo della Camera dei deputati.

Un telegramma di venerdì annunziava che il Governo condiscendendo ai desiderii della Commissione finanziaria aveva stabilito di ridurre le spese del bilancio. Un altro telegramma di stamane annunzia, giusta il *Moniteur Universel*, che « il Governo austriaco non riguarda come accettabili le riduzioni necessarie per consentire nei voti della Commissione finanziaria, riduzioni che sarebbero portate sul bilancio della guerra. »

La seconda Camera di Vienna ha ripigliato le sue sedute il 12 corrente. I deputati Skene, Herbst e Schindler fecero varie interpellanze al Governo intorno a cose di amministrazione interna; e il deputato Mühlfeld fece le seguenti al conte di Mensdorff sulla quistione federale dei Ducati: 1. il Governo sottoporrà e quando alla Camera il trattato di pace? 2. quali sono di presente le relazioni dei Ducati coll'Austria e colla Confederazione? 3. quali provvedimenti intende egli il Governo di fare per conformarsi all'articolo 3.o del trattato di pace? 4. quale assetto finale otterranno i Ducati e quale influenza vi sarà riservata alla Dieta federale? 5. che cosa deciderà il Governo riguardo ai dritti di successione del Principe di Augustenbourg? 6. quali dritti è disposto il Governo a concedere alla Prussia nella quistione di successione?

La prima relazione officiale del colonnello Fratecolla al Consiglio federale svizzero dopo il recente scioglimento del Commissariato di Ginevra porta che l'ordine il più perfetto regna in quella città. Le truppe della Confederazione non stanno più a guardia che ad uno dei due arsenali. L'altro venne affidato nuovamente alla gendarmeria locale.

Il Governo francese ha fatto un ricorso come di abuso al Consiglio di Stato anche contro l'arcivescovo di Besanzone cardinale Mathieu. In onta alla circolare Baroche Sua Eminenza si diportò riguardo all'Enciclica come il vescovo di Moulins.

Monsignor Meglia presentando all'Imperatore Massimiliano il breve che lo accredita nunzio presso S. M. lesse il seguente discorso: « Sire, rimettendo a V. M. I. il breve per cui il N. S. Padre ha degnato accreditarmi presso la Vostra Augusta Persona godo di esprimervi, Sire, i sentimenti di tenera affezione dai quali il cuore paterno di S. S. è animato verso la M. V. Il Sommo Pontefice, il quale conosce già la vostra devozione alla Chiesa e le benevole intenzioni vostre, pone troppa fiducia in voi per dubitare che la nostra santa religione, la quale è la più feconda sorgente della prosperità delle nazioni e il più saldo appoggio dei Governi e dei Troni, non sia l'obbietto costante della protezione di V. M. I. Quanto a me, io non cesserò, Sire, di mettere tutto il mio zelo e di adoperarmi a tutto potere così pel mantenimento delle relazioni amichevoli come per la conservazione dei vincoli che debbono unire per sempre la Santa Sede e l'Impero Messicano. Permettetemi di sperare, Sire, che io potrò ottenere il mio intento se mi è dato di conciliarmi l'alta benevolenza di V. M. I. » L'Imperatore rispose in lingua spagnuola così: « Monsignore, è per Noi una vera consolazione il vedere finalmente adempiuta, coll'invio di un personaggio sì cospicuo e sì illuminato, la promessa che ci era stata fatta a Roma. Questo fatto era aspettato con ansietà così dal nostro Governo come dalla Nazione. Il Santo Padre, colla sua bontà proverbiale e inalterabile, ci dà in questo una prova evidente, da noi accettata con riconoscenza, che la Santa Chiesa vuole l'assetto finale, e tanto necessario, delle difficili quistioni pendenti fra il nostro Governo e la Santa Sede apostolica. Il Governo messicano, cattolico, leale e basato sulla vera libertà, non mancherà a'suoi doveri. Con tali sentimenti esso riceve il degno rappresentante del Vicario di Cristo nella piena fiducia che la sua venuta è il primo passo a mutua e durevole composizione che Iddio benedirà. » Il ricevimento del nunzio fu fatto il 10 dicembre. All'udienza solenne assistevano i ministri, il Consiglio di Stato, nuovamente eletto e presieduto dal sig. Lacunza, ed altri alti funzionari dell'Impero.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Berlino, 14 gennaio.

La *Gazzetta tedesca del Nord* dice che il Governo non prenderà nessuna misura riguardo all'Enciclica.

Edimburgo, 14 gennaio.

Un incendio ha distrutto il teatro; si deplorano alcune vittime.

Parigi, 14 gennaio.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0[0	— 67 05
Id. id. 4 1[2 0[0	— 95
Consolidati inglesi	— 90 1[8
Consolidato italiano 5 0[0 contanti	— 65 50
Id. id. id. fine gennaio	— 65 70
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 960
Id. id. id. italiano	— 475
Id. id. id. spagnuolo	— 590
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 310
Id. id. Lombardo-Venete	— 546
Id. id. Austriache	— 446
Id. id. Romane	— 285
Obbligazioni	— 217

Napoli, 14 gennaio.

Il *Giornale di Napoli* smentisce la notizia di una pretesa intimazione, fatta al cardinale d'Andrea dal decano del Sacro Collegio dei cardinali.

È giunto il piroscafo inglese il *Revenge*.

Berlino, 15 gennaio.

La Banca prussiana ha ridotto lo sconto al 5 0[0.

Apertura delle Camere. — Il discorso reale fa spiccare le vittorie riportate dall'esercito, il quale dimostrò così l'utilità della sua organizzazione. Dopo una simile esperienza si accresce ancor maggiormente il dovere del Sovrano di mantenere le istituzioni militari e di svilupparle. La Prussia e l'Austria si sono unite mediante una stretta alleanza, la quale trovò una base salda e durevole nei sentimenti del popolo tedesco e dei due Sovrani. Questi sentimenti uniti alla fedeltà ai trattati guarentiscono la conservazione dei vincoli che uniscono gli Stati tedeschi e assicurano a questi la protezione collettiva della Confederazione. La pace conchiusa colla Danimarca ha reso alla Germania la sua frontiera settentrionale. Sarà còmpito della Prussia di rendere sicura questa conquista mediante nuove istituzioni; sarà suo debito d'onore di proteggere questa frontiera e di prometterla ai Ducati che tutte le loro risorse verranno impiegate onde sviluppare le forze di terra e di mare della patria comune.

S. M. soggiunse: « Io desidero vivamente una conciliazione nelle differenze insorte tra il Governo e la Camera. Sono deciso di rispettare i dritti che la Costituzione accorda alla rappresentanza del paese; ma se la Prussia vuole mantenere la sua indipendenza e il rango che le compete fra le nazioni, deve volere che il suo Governo sia forte ed aiutarlo a mantenere l'organizzazione dell'esercito. »

Vienna, 15 gennaio.

La *Presse* contiene la seguente informazione sulle note scambiate il 13 e 20 dicembre tra la Prussia e l'Austria:

Bismark disse che l'annessione dei Ducati sarebbe vantaggiosa alla Germania senza ledere gl'interessi dell'Austria.

Mensdorff rispose che l'Austria non potrebbe acconsentirvi se non ricevesse anch'essa un compenso, che si dovrebbe ridurre in una annessione all'Impero austriaco di tanta parte del territorio tedesco che equivalga a quello dei Ducati.

Parigi, 15 gennaio.

Fu presentato contro l'Arcivescovo di Besanzone un ricorso come d'abuso.

Messina, 15 gennaio.

Notizie di Atene recano che vennero pubblicate varie ordinanze reali le quali assimilano le isole Jonie alla Grecia; il servizio sanitario e postale, e lo stipendio dei funzionari, gli stabilimenti universitari e le amministrazioni saranno uguali nella Grecia e nelle isole Jonie.

Vienna, 16 gennaio.

Il principe Federico Carlo è arrivato sabato.

La *Corrispondenza generale* dice che gli estratti delle note scambiate tra l'Austria e la Prussia, quali furono pubblicati dalla *Presse*, sono molto inesatti sopra alcuni punti essenziali.

Parigi, 16 gennaio.

Leggesi nel bollettino del *Moniteur*:

Il Governo austriaco non riguarda come accettabili le riduzioni necessarie per realizzare i voti della Commissione finanziaria, riduzioni che sarebbero portate sul bilancio della guerra.

Nuova York, 5 gennaio.

La flotta federale ha lasciato Wilmington.

Un *meeting* ebbe luogo a Savannah sotto la presidenza del sindaco in favore della sommissione e della cessazione della guerra.

Corre voce che Seward e Fessenden abbiano dato le loro dimissioni.

Grange è arrivato alla distanza di 30 miglia da Mobile.

Un messaggio del governatore di Nuova York raccomanda di appoggiare vigorosamente la guerra e l'unione.

Un messaggio del governatore del Missouri invita ad abrogare tutte le leggi che proteggono la schiavitù.

Oro 228. Cotone 122.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

16 gennaio 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0[0 C. d. m. in c. 65 60 60 50 65 15 — corso legale 65 50 — C. d. m. in liq. 65 65 65 65 67 1[2 70 62 1[2 pel 31 genn.

Consolidato 5 0[0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 70 70 60 70 65 55 75 — corso legale 65 63.

Fondi privati.

Banca Nazionale. C. d. m. liq. 1620 1600 1602 pel 31 gennaio.

Credito mobiliare italiano. C. d. m in liq. 476 474 476 473 50 475 475 pel 31 gennaio.

Banco di sconto e sete. C. d. g. p. in l. 248 75 pel 31 gennaio.

Az. Canali Cavour per mancanza del 5.o versamento. C. d. m. in c. 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50.

Obblig. Novara, C. d. m. in c. 240.

BORSA DI NAPOLI — 14 Gennaio 1865

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 65 75 chiusa a 65 75.
Id. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI 14 Gennaio 1865.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	90 1[8	90 1[8
3 0[0 Francese	»	66 93	67 »
5 0[0 Italiano	»	65 65	65 70
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	470 »	475 »
Id. Francese liq.	»	935 »	961 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	308 »	308 »
Lombarde	»	538 »	546 »
Romane	»	285 »	285 »

G. Favale *gerente*

CITTA' DI TORINO.

La Giunta Municipale notifica:

Che il prezzo delle carni di vitello da vendersi nelle botteghe tenute dalla Città, cioè:

Nella sezione Dora, sulla piazza Emanuele Filiberto, sull'angolo della via tendente al palazzo delle torri, casa della Città, n. 8;

Nella sezione Monviso, sull'angolo delle vie dei Carrozzai e della Provvidenza, casa Rorà;

Nella sezione Po, nella via dell'Accademia Albertina casa Casana, n. 9, vicino al caffè Nazionale, rimane dal giorno 14 gennaio stabilito per ogni chilogr. a L. 1 11.

Torino, dal civico palazzo, addì 13 gennaio, 1865.

Per la Giunta

Il sindaco
Rorà

Il segretario
G. Fava

CITTÀ DI TORINO

AVVISO

Per la vendita di spazzature raccolto sul suolo pubblico e per l'appalto della provvista di *carrettoni con cavalli e conducenti*; di *botti inaffiatoie montate su carri* con *cavalli* e *conducenti*, o di soli *cavalli* con *conducenti* per trasporti, per inaffiamenti di vie, piazze, corsi, strade ed altre località e per altri servizi qualunque ad economia, compresi i trasporti militari per servizio dell'armata nazionale;

Si notifica

Che si riceveranno offerte private (estese su carta bollata a centesimi 50) per l'appalto dei servizi preaccennati fino alle ore 4 pomeridiane di mercoledì 18 gennaio 1865 all'uffizio di economia (cortile principale del palazzo civico, scala sinistra, piano 1.o) dove gli aspiranti potranno aver visione dei relativi capitoli dalle ore 10 del mattino alle 4 pomeridiane.

Nel giorno 19 gennaio stesso la Giunta municipale esaminerà le ricevute schede, e delibererà l'appalto, ove lo creda di sua convenienza. 6162

Compagnia DEL NUOVO ACQUEDOTTO IN GENOVA

Il Consiglio d'amministrazione avvisa i signori soci di avere deliberato il pagamento del secondo semestre interessi al 31 dicembre 1864 in lire it. 12 50 per ogni azione, a partire dal 16 corrente mese.

Genova, 10 gennaio 1865.

164 Cambiaso *segretario.*

DA VENDERE

in Firenze, fuori porta a Prato

Tre buonissime case a due piani con magazzeno al piano terreno, cortile e giardino.

La prima sulla strada Regia, num. 179.

La seconda sull'angolo della strada S. Jacopino, num. 181.

La terza in strada S. Jacopino, num. 191.

Rivolgersi per li schiarimenti al signor T. Spigliati, in via Valfonda, in Firenze.

253

DIFFIDAMENTO

Carlo Merlo fu avv. Vincenzo, residente a Canelli, dichiara ch'egli non pagherà i debiti contratti o che venisse a contrarre il di lui figlio Vincenzo da lui assente. 248

AVVISO AL PUBBLICO

Si notifica che sulle instanze di Angelo Saettone fu Giovanni, residente attualmente in Taggia, alla data del 9 novembre p. p. il tribunale di circondario sedente in Savona, proferiva sentenza colla quale mandava assumersi sommarie informazioni in contraddittorio del pubblico ministero, per constatare l'assenza di Luigi Saettone domiciliato e dimorante prima della sua partenza in Albissola Superiore.

Savona, 11 gennaio 1865.

211 G. B. Garibaldi caus.

VAGLIA di obbligazioni dello Stato, creazione 1849, per l'estrazione della fine del corrente mese. Contro buono postale di L. 16 si spedisce in piego assicurato. Dirigersi franco agli agenti di cambio *Pioda* e *Valletti* in Torino, via Finanze, num. 9. — Primo premio L. 36,863, secondo L. 11,060, terzo L. 7,375, quarto L. 5,900, quinto L. 710. 81

AVVISO AI BACHICULTORI

Semi bachi del Giappone di origine guarentita, razza annuale a bozzoli gialli ed a bozzoli verdi, presso Michele Bravo e figli, via della Provvidenza, num. 14, Torino.

217

REVOCA DI PROCURA

Sebastiano Bongioanni da Villanova di Mondovì, figlio del fu Giuseppe, con istrumento pubblico, rogato Emanuele Ambrogio, fatto in Saluzzo il 28 novembre 1852, ha revocato la procura generale che aveva passato al suo fratello Giacomo Bongioanni ed a qualunque altra persona. 191

233 NOTIFICANZA.

Con atto del giorno d'oggi al rogito del sottoscritto seguirono li deliberamenti delle due cascine proprie del signor conte Edoardo Demorri di Castelmagno, e situate sul territorio di Cuneo e di cui nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre, num. 295, cioè: il lotto primo per il prezzo di L. 60,020 ed il lotto secondo per il prezzo di L. 120,020

I fatali per l'aumento del sesto scadono con tutto il 27 corrente mese.

Cuneo, 12 gennaio 1865

Not. coll. G. Rejnaudi.

234 NOTIFICAZIONE.

Il deliberamento delle due cascine proprie del signor conte e cavalieri e contessa fratelli e sorella Faudi di Vesme, situate sul territorio di Cuneo, di cui nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre, num. 308, ebbe luogo per atto 10 corrente, al rogito del sottoscritto, il lotto primo per il prezzo di L. 41,200 ed il secondo per il prezzo di L. 21,060.

I fatali per l'aumento del sesto o mezzo sesto scadono con tutto il 25 corrente gennaio.

Cuneo, 12 gennaio 1865.

Not. coll. G. Rejnaudi.

CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA

Gli interessi sulle azioni della Cassa suddetta in ragione di L. 3 12 1/2 per azione verranno pagati in Livorno presso la Cassa della Società, a datare dal 4 gennaio pross., dalle ore 12 alle ore 2 pomeridiane, contro esibizione dei titoli di azione per apporvi la relativa dichiarazione e in

Firenze presso i signori P. Levi e Comp.,
Genova presso la Cassa di sconto,
Torino presso il Banco di sconto e sete,
Milano presso il signor A. Uboldi fu G.,
Parigi presso i signori Hentsch Lutscher e Comp.,
Ginevra presso i signori P. F. Bonna e Comp.

Livorno, 26 dicembre 1864. 11

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si porta a notizia dei signori azionisti che per deliberazione del Consiglio d'amministrazione è convocata pel giorno 25 febbraio p. v. a mezzodì l'assemblea generale straordinaria di che l'art. 25 degli statuti sociali.

L'assemblea si terrà in Torino nella sede della Società, in via Lamarmora, palazzo Lamarmora, Borgonuovo, num. 8.

Ordine del giorno

Approvazione di una convenzione conchiusa col Governo, con cui si modificano le linee e le condizioni della originaria concessione.

Il deposito delle azioni prescritto dall'art. 22 degli statuti potrà essere fatto dal 10 a tutto il 14 febbraio detto:

A *Torino*, presso la Cassa della Società;
Genova, la Cassa Generale;
Milano, il signor G. Belinzaghi;
Livorno, i signori M. A. Bastogi e figlio;
Firenze, la Banca Toscana di Credito per l'Industria ed il Commercio;
Napoli, la sede della Banca Nazionale;
Parigi, la Société du Crédit Industriel et Commercial;
Londra, i signori Baring Brothers.

REGOLAMENTO

per i depositi prescritti dall'articolo 22 degli Statuti Sociali per le assemblee degli azionisti

Art. 1.

Per le azioni che saranno depositate presso la Cassa della Società in Torino sarà rilasciato un certificato di deposito ed un biglietto d'ammissione all'adunanza.

Art. 2.

I certificati di depositi fatti presso la Società a forma del regolamento sociale sui depositi 11 agosto 1863, saranno ricevuti dalla Società per quel numero di azioni che rappresentano.

Art. 3.

I depositi delle azioni presso le case che verranno volta per volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, saranno a tutto rischio e pericolo dei depositanti ai quali sarà rilasciato dalle medesime un certificato di deposito, in virtù del quale, potranno a suo tempo essere ritirate le azioni depositate.

Sarà pure rilasciato dalle medesime ai depositanti, insieme al biglietto d'ammissione all'adunanza, una lettera d'avviso diretta all'amministrazione della Società per ottenere da essa il visto sul biglietto medesimo, senza del quale l'azionista o il suo mandatario, non potrà avere accesso all'assemblea.

Art. 4.

Le case incaricate di ricevere i depositi delle azioni, faranno compilare da notaio allo spirare dell'ultimo giorno, che sarà di volta in volta prefisso dall'avviso di convocazione, un processo verbale constatante la quantità delle azioni depositate, e il nome dei depositanti. Questo processo verbale sarà spedito immediatamente all'amministrazione centrale della Società in Torino.

Art. 5.

Se i processi verbali non giungessero all'amministrazione in tempo utile, il Consiglio deciderà se si possa rilasciare il visto sui biglietti di ammissione dietro la presentazione dei medesimi accompagnata dalla lettera d'avviso di cui all'art. 3.

Art. 6.

La restituzione delle azioni depositate sarà fatta nei giorni successivi all'adunanza contro la consegna dei certificati di deposito.

Art. 7.

Coloro che dentro i 30 giorni successivi all'adunanza, non avranno ritirate le azioni depositate presso la cassa della Società, saranno soggetti al pagamento della tassa di custodia a forma del succitato regolamento pei depositi dell'11 agosto 1863. 231

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA DI NAVIGAZIONE ADRIATICO-ORIENTALE

SERVIZIO POSTALE MARITTIMO A GRANDE VELOCITÀ

Coi battelli a vapore *Cairo, Brindisi, Principe di Carignano*

Partenze: da Ancona per Alessandria d'Egitto, toccando Corfù, il 5, 12, 20 e 28 d'ogni mese, a mezzanotte.

Ritorno: da Alessandria, toccando Corfù, per Ancona il 5, 12, 19 e 28 d'ogni mese, e cioè tre ore dopo l'arrivo della valigia delle Indie.

NB. Gli arrivi e le partenze d'Alessandria sono regolati con quelli della Compagnia inglese *Peninsulare ed Orientale,* colle valigie da e per Calcutta, Bombay e la China.

Per gli schiarimenti dirigersi:

Torino, via Teatro d'Angennes, n. 34 – Ancona, via del Porto, palazzo Mancinforti. – 2

225 NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Sull'instanza della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano, avente sede in Torino, con atto 12 gennaio corrente dell'usciere Vivaldo, venne notificata alla ditta Huller De Busy e Compagnia corrente in Parigi la sentenza contumaciale profferta dal tribunale di commercio di Torino il 30 dicembre scorso fra esse parti e Demetrio Muller, portante unione e rinvio della causa per la discussione in merito all'udienza del 20 corrente, colle spese a carico di essa ditta, e ciò a senso delli articoli 61 e 62 del cod. di proc. civ.

Torino, 13 gennaio 1865.

Bracchi sost. Rodella proc.

261 ATTO DI CITAZIONE

Con atto dell'usciere Oberti delli 13 gennaio 1865, veniva ad istanza della Società Italiana per il Gas, stabilita in Torino, citato il sig. Prino Francesco, già dimorante in questa città ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti la giudicatura di Torino, sezione Dora, all'udienza che sarà tenuta il 20 corrente mese di gennaio, ore 9 mattutine, per prestare la voluta assistenza alla di lui moglie nella causa ivi vertente tra quest'ultima e la instante Società.

260 CITAZIONE

Con atto dell'usciere Sapetti delli 14 gennaio 1865, veniva, ad instanza della contessa Bianca Della Valle, moglie del signor cav. Demetrio Della Valle, da cui è assistita, citata la ditta Pujol e Rives, già dimorante in questa città ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti la giudicatura di Torino, sezione Po, all'udienza che sarà tenuta il 18 corrente mese di gennaio, ore 9 mattutine, per vederla condannata al pagamento della somma di L. 125, trimestre fitto scaduto pagarsi al 1 del corrente, ed a lasciare i locali da detta ditta occupati a libera disposizione della contessa Della Valle per la fine di marzo prossimo.

239 CITAZIONE.

Vinardi Dalmao fu Domenico, di domicilio, residenza e dimora ignoti, con atto 14 stante gennaio, a richiesta di Vinardi Giovanna e di Garino Giuseppe e Teresa di Mathi, ammessi al beneficio dei poveri, venne citato a comparire fra giorni 15 avanti questo tribunale in giudicio sommario semplice nella divisione dell'eredità di Vinardi Giacomo.

Torino, 15 gennaio 1865.

Orsi sost. proc. dei pov.

218 SUNTO DI SENTENZA.

Con sentenza 30 dicembre 1861, profferta dal tribunale del circondario di Torino, fu dichiarato unito il nome Appiani d'Arragona al nome della famiglia Maestri.

Torino, 11 gennaio 1865.

Berruti Giuseppe proc.

207 AUMENTO DI SESTO.

Il segretario del tribunale del circondario di Cuneo fa noto, che li stabili infra descritti, situati in territorio di Boves, la cui subastazione venne promossa in odio delli Giacomo e Bartolomeo fratelli Dalmasso, domiciliati in Boves, sull'instanza di Borgarino Lucia, vedova di Tommaso Dalmasso, residente in Cuneo, e sul prezzo dalla medesima offerto di L. 1200 pel 1 lotto, di lire 650 pel 2 lotto, di L. 430 pel 3 lotto e di L. 250 pel 4 lotto, vennero, con sentenza dello stesso tribunale in data del giorno d'oggi, previo incanto, deliberati come segue, cioè:

Il lotto 1, composto di fabbricato nel recinto di Boves, a favore del sig. Bartolomeo Ceratto, tanto in proprio che a nome dei suoi fratelli Giuseppe e Gioanni per L. 2800;

Il lotto 2, composto del campo situato in territorio di Boves, nella regione alla Via di Bone, di are 52, cent. 15, a favore dello stesso Bartolomeo Ceratto, nella premessa sua duplice qualità, per il prezzo di lire 1620;

Il lotto 3, composto del bosco e sardo, in territorio di Boves, nella regione Valcaranea, di are 25, cent. 62, a favore del sig. Alessandro Cometto per L. 560;

Ed il 4 lotto, consistente nella vigna grande coll'entrostante casino, in territorio di Boves, regione Castello, ed annesso sardo, della complessiva superficie di are 82, centiare 53, a favore del sig. Dalmazzo Borello per L. 1000.

Il termine utile per fare ai prezzi suddetti l'aumento del sesto, ovvero del mezzo sesto se autorizzato dal tribunale, scade col giorno 26 del volgente mese di gennaio.

Cuneo, addì 11 gennaio 1865.

Il segr. del trib. del circond.
G. Fissore.

215 ORDINE DI PAGAMENTO.

Ad instanza del sig. avv. Gastaldi Ignazio, patrocinante in Cuneo, e per l'effetto di cui negli articoli 61, 62 e 1136 del codice di procedura civile, si deduce a pubblica notizia che lo stesso sig. avv. fino dalli 18 scorso luglio ottenne dall'ill.mo sig. presidente del tribunale del circondario di Cuneo ordine di pagamento per L. 93, contro Rostagni Pietro, residente in Breglio (Stato francese), di quale ordine fece poi eseguire la notificanza in conformità degli articoli precitati per atto d'usciere delli 31 scorso dicembre.

Gastaldi avv. Ignazio.

226 NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Sull'instanza della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano di Torino, con atto delli 12 corrente gennaio dell'usciere Vivaldo, venne notificata alla ditta Huller De Busy e Compagnia corrente in Parigi e Carlo Michel di Marsiglia la sentenza contumaciale profferta dal tribunale di commercio di Torino il 30 scorso dicembre fra esse parti e Demetrio K. Muller, portante unione e rinvio della causa per la discussione in merito all'udienza del 20 corrente, colle spese a carico di essa ditta e Michel, e ciò a senso delli articoli 61 e 62 del cod. di proced. civ.

Torino, 13 gennaio 1865.

Bracchi sost. Rodella proc.

14 SUBASTAZIONE.

Ad instanza della signora Catterina Reina, moglie del sig. Domenico Pecco, da questo assistita ed autorizzata, residente in Arona, il R. tribunale del circondario di Pallanza, con sentenza 10 scaduto dicembre, stata debitamente notificata e trascritta, autorizzò l'espropriazione forzata, per via di subasta in un sol lotto, degl'infrascritti immobili, contro il Bartolomeo Stefanina fu Gioanni, residente in Meina, debitore principale, e Maddalena Bonifort, moglie del sig. dott. fisico Luigi Reina, pure residente in Arona, terza posseditrice, sotto le condizioni dalla instante proposte, e fissò per l'incanto e successivo deliberamento l'udienza del 18 p. v. febbraio, ore 11 antimeridiane, e si è come meglio appare dal relativo bando 23 andante mese, autentico Rainieri signor segretario sostituito.

Descrizione degli immobili in territorio di Meina:

1. Stabilimento di cartiera, sito in Meina, composto dell'edificio già ad uso di molino, colle relative ragioni d'acqua, coll'annessa casa civile di 19 membri, corte, giardino e prato, regione ai mulini, con tutti li meccanismi mobili e fissi e quant'altro occorre per l'andamento della cartiera, in mappa alli nn. 37, 197, 38 e 39.

La cartiera è composta della sala per la macchina olandese, di superiore sala di apparecchio, di un'altra sala contenente tre macchine dette cilindri e di altri 19 membri, oltre li siti di scale, corridoi, latrine, terrazza con corti, pozzo e giardino preindicato, della misura questo, col prato, di are 16, centiare 8

2. Fondo detto al Roccolo, regione a Trapiane o Piane Roccie, coltivato a viti, ad aratorio e prato, di are 95, cent. 98, in mappa alli nn. 53 e 54.

In territorio di Baveno

3. Pezza terra prato, regione Bruschetone, in mappa alli numeri 181 e 182, di strati 8, are 93, cent. 20, circoscritta da ceppaie e gabbe castanili, coltivate per intiero a prato irrigatorio.

L'asta si aprirà sul complessivo prezzo di L. 15,000 dalla instante offerto.

Pallanza, 28 dicembre 1864.

Caus. Paolo Vercellis p. c.

232 TRASCRIZIONE.

Con atto 28 luglio 1861, rogato Rognone, il Pietro e Giovanni fratelli Cortino-Castagneri, residenti sulle fini di questa città, quest'ultimo come interdetto rappresentato dalla sua tutrice e moglie Clara Beltramo, alienarono al signor Pio Bava una casa con sito posti sul territorio di questa città, reg. Crocetta, distinti in mappa coi numeri 60, 61, 62, della sezione 56, e della superficie di are 7, 11, per il prezzo di L. 14,500; quale atto fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino il 11 corrente gennaio, al vol. 86, art. 36029.

Torino, 11 gennaio 1865.

Isnardi p. c.

262 ESTRATTO DI CITAZIONE

Sull'instanza del sig. Bobbio Luigi, residente a Torino, venne, in data d'oggi, citato il sig. Caviglia Antonio Francesco, a mente dell'art. 61 del cod. di proced. civ., per essere il medesimo di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti il sig. giudice della sezione Borgonuovo di questa città, all'udienza delli 17 andante mese, ore 8 antimeridiane, per l'effetto di cui nell'atto di citazione medesimo. Copia di detta citazione venne notificata al procuratore del Re del tribunale di questo circondario e altra copia venne affissa alla porta esterna della giudicatura suddetta di Borgonuovo.

Torino, 15 gennaio 1865.

Avv. Calosso sost. Rol p. c.

219 CITAZIONE

Instante Sereno Giuseppe, l'usciere Gardois, addetto alla regia giudicatura, sezione Moncenisio, di Torino, ha notificato, con atto 13 corrente, al Giacomo Curtet, già domiciliato in questa città, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia del provvedimento del sig. giudice di detta sezione 10 stesso mese, col quale, dichiarata la contumacia di esso Curtet, si ordinò l'unione della di lui causa con quella del convocato Giacomo Rossero, ed il rinvio all'udienza delli 18 corrente, ore 8 antimeridiane, con citazione dello stesso Curtet a comparire alla detta udienza, per vedersi provvedere sulla domanda del Sereno al pagamento di L. 150, interessi e spese.

Torino, li 14 gennaio 1865.

Rumiano sost. Peredo p. c.

228 INCANTO

All'udienza di questo tribunale del 21 del prossimo mese di febbraio, al meriggio, avrà luogo l'incanto di stabili posti nel luogo di Cerrione, consistenti in campi, prati e casa, che si subastano contro Cogerone Giuseppe, di detto luogo, si e come appare dal relativo bando del 6 corrente.

Biella, 11 gennaio 1865.

Dionisio p. c.

240 SUNTO DI CITAZIONE

Ad instanza di Margherita Biblè, moglie di Chiaffredo Depetris, residente a Paesana, giudicialmente autorizzata a stare da sè in giudicio, con atto delli 12 corrente mese dell'usciere presso questo tribunale di circondario, Giacinto Berila, venne citato il detto di lei marito Chiaffredo Depetris, già domiciliato in Paesana, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire in via ordinaria, nel termine di giorni 10, avanti questo tribunale, per vedersi far luogo alla separazione dal suo patrimonio della dote e ragioni dotali della instante di lui moglie, rilevanti a L. 1416 67, e condannare al pagamento di L. 2128 di lei capitali parafernali, oltre li interessi e spese.

Saluzzo, li 12 gennaio 1865.

Caus. Angelo Reynaudi.

252 SOCIETA'

Con scrittura 21 dicembre 1864 venne contratta società in nome collettivo tra li signori Amosso Nicola Giuseppe, Lorenzo e Pio padre e figli, residenti a Biella, per l'esercizio del commercio in ferramenta sotto la firma *Lorenzo Amosso e Compagnia.*

La direzione della Società spetta al padre. Ogni socio è autorizzato ad amministrare e firmare in nome della Società. Però per la compra di merci e per contrattazione di mutui si richiede l'intervento di tutti tra li soci.

La Società ebbe principio il 1 ottobre 1864 e deve durare per anni 6; verificandosi poi il caso previsto nel contratto, sarà continuativa per altri 3 anni e così fino al 30 settembre 1873.

Biella, 10 gennaio 1865.

Not. Ramella.

256 REINCANTO

Ad instanza del sig. Figari Agostino, residente in Torino, coerentemente al bando venale redatto dal sig. segretario del tribunale del circondario di Torino in data 12 corrente gennaio, ed all'udienza del tribunale stesso delli 6 prossimo febbraio, ore 10 antimeridiane, si addiverrà all'incanto di una casa e di diverse pezze bosco, site in territorio di Rivalba, già proprie del sig. Carlo Isabella e di costui eredi, nel detto bando venale descritte, sul prezzo di L. 3000, in seguito ad autorizzazione di sig. presidente di detto tribunale portata da decreto 2 corrente mese.

Torino, li 13 gennaio 1865.

Cuneo sost. Piana.

239 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Il giudice mandamentale di Cantalupa, con sua sentenza in data 16 dicembre 1864, condannò il contumace Galetto Giovanni fu Giuseppe, già dimorante a Cantalupa, ed ora di domicilio, dimora e residenza ignoti, al pagamento a favore delli signori Salera Virginio, Albino e Luigi fratelli, della somma di L. 156, interessi e spese.

Pinerolo, 13 gennaio 1865.

Caus. V. Lamarchia.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.